

## proposta di legge n. 83

a iniziativa del Consigliere Zaffini

*presentata in data 24 marzo 2011*

---

RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI REGIONALI  
LEGATE A TRADIZIONI RELIGIOSE E POPOLARI COME ESPRESSIONE  
CULTURALE DELLA COMUNITÀ MARCHIGIANA.

---

Signori Consiglieri,

la regione Marche può vantare uno dei più significativi patrimoni di manifestazioni che rievocano le più antiche tradizioni religiose e popolari legate alla Natività ed alla Settimana Santa, radicati nelle città e nei piccoli comuni storici riuscendo a coinvolgere un numero sempre crescente di persone.

Queste magnifiche rievocazioni artistiche dal vivo si svolgono nella cornice degli splendidi centri storici, borghi medievali delle nostre città, dove la popolazione locale partecipa attivamente alla preparazione dell'evento come figuranti ed attori.

Questo non è solamente un momento di festa, ma anche di aggregazione e integrazione sociale che unisce tutte le generazioni attuali in rapporto con le proprie radici culturali.

Questi eventi costituiscono una ricchezza culturale da coltivare e sviluppare, con l'obiettivo di sostenere e promuovere a livello territoriale le specificità culturali-storico-geografiche e linguistiche della comunità regionale.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge, prevede espressamente che la Regione riconosca il valore artistico, turistico e sociale delle manifestazioni che rievocano le più antiche tradizioni religiose e popolari legate alla Natività ed alla Settimana Santa, nell'ambito del territorio regionale, e ne promuova la valorizzazione e il sostegno in quanto espressione culturale della comunità marchigiana.

L'articolo 2 stabilisce che la Regione conceda contributi ad associazioni e comitati che operino senza scopo di lucro e che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonchè i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

L'articolo 3 detta disposizioni di natura finanziaria.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce il valore artistico, turistico e sociale delle manifestazioni che rievocano le più antiche tradizioni religiose e popolari legate alla Natività ed alla Settimana Santa, nell'ambito del territorio regionale, e ne promuove la valorizzazione e il sostegno in quanto espressione culturale della comunità marchigiana.

**Art. 2**  
*(Contributi regionali)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi ad associazioni e comitati che operino senza scopo di lucro, che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, e previo parere della competente commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

**Art. 3**  
*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta Regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).